

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, previa richiesta di preventivi, del servizio di verifica e di supporto al RUP nella validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano, c.d. "Interconnessione Pedemontana-Brebemi"

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a)** Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "**CAL**" o la "**Società**"), società partecipata direttamente da ANAS S.p.A. e indirettamente da Regione Lombardia ed operante nel campo delle infrastrutture viarie, ha per oggetto il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente e indirettamente l'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore per la realizzazione, tra le altre, dell'autostrada Pedemontana Lombarda ("**Pedemontana**") e dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano ("**Brebemi**");
- b)** con D.G.R. del 19 luglio 2002, n. VII/9865, la Giunta della Regione Lombardia ha individuato, tra le altre, l'autostrada regionale denominata "Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano, c.d. "Interconnessione Pedemontana-Brebemi" (di seguito "**IPB**" o l'"**Opera**") tra le direttrici di interesse regionale, per le quali dare avvio alla procedura di affidamento in concessione;
- c)** in data 25 ottobre 2002, la Società Interconnessione Pedemontana Brebemi S.p.A. (il "**Promotore**") ha trasmesso un progetto preliminare dell'**Opera**, sul quale, in data 31 gennaio 2012, la Conferenza di Servizi appositamente convocata ha espresso a maggioranza parere favorevole, con prescrizioni;
- d)** la Società Interconnessione Pedemontana Brebemi S.p.A. ha successivamente cambiato denominazione in "Autostrade Bergamasche S.p.A.";
- e)** la Società Autostrade Bergamasche S.p.A., in qualità di **Promotore** della **IPB**, è in procinto di formalizzare la presentazione di una proposta aggiornata di realizzazione dell'**Opera**,

- corredata dalla documentazione prevista dall'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi incluso, in particolare, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ("PFTE") dell'**Opera** stessa;
- f) sulla base del **PFTE** di cui alla precedente lett. e) verrà indetta, ai sensi dell'art. 216, comma 23 e dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, una gara per l'affidamento della concessione avente ad oggetto il progetto definitivo, il progetto esecutivo, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'**Opera**;

PREMESSO ALTRESÍ CHE

- g) è in corso di formalizzazione il conferimento a **CAL** delle funzioni di soggetto concedente della **IPB**, in conformità a quanto definito nella Comunicazione dell'Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile del 1° Ottobre 2020 alla Giunta Regionale della Lombardia;
- h) preliminarmente all'avvio della procedura di affidamento della concessione di cui alle precedenti premesse, il **PFTE** deve essere oggetto di verifica e di validazione, ai sensi delle previsioni dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE

- i) al fine di poter rispettare le tempistiche previste per l'attuazione dell'intervento relativo alla **IPB**, ed in particolar modo al fine di rispettare le condizioni di sostenibilità economico-finanziarie su cui è basata la bozza di piano economico-finanziario del **Promotore**, nelle more della formalizzazione del ruolo di **CAL** quale concedente dell'**Opera** risulta necessario procedere quanto prima alle attività propedeutiche all'effettuazione della verifica e validazione del **PFTE** in oggetto;
- j) **CAL** non dispone delle strutture tecniche che la normativa vigente richiede al fine dello svolgimento dell'attività di verifica del **PFTE** all'interno della Stazione Appaltante;
- k) si rende, pertanto, necessario ricorrere all'affidamento in oggetto a soggetti esterni qualificati;

RICHIAMATI

- l) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito il "**Codice**") come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021;
- m) l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";
- n) l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- o) l'art. 183, comma 15, nono periodo del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il progetto di fattibilità presentato dal Promotore "è *posto in approvazione con le modalità previste per i progetti*";
- p) l'art. 23 comma 9 del Codice, ai sensi del quale "*in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione*";
- q) l'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "1. *La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente [...]* 2. *La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento [...]* 6. *L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 [...]* 8. *La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista*";
- r) le Linee Guida n. 1 da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 417 del 15 maggio 2019, recante "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", vincolanti, e, in particolare, il par. 1.8 della Sez. VII, in base al quale possono svolgere l'attività di verifica ai fini della validazione per opere degli importi di cui all'art. 26 comma 6 lett. a) del Codice gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;
- s) l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023*";
- t) l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale "*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per*

- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";
- u) l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
 - v) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con L. n. 55/2019, secondo cui "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista";
 - w) l'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione (...)";
 - x) le Linee Guida n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 4.3.1 secondo cui "In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza";
 - y) il documento pubblicato sul sito internet dell'ANAC in data 7 agosto 2020, recante "Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione", dove, con riferimento alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, si afferma che "rimangono applicabili [...] le Linee Guida n.4, che, in

coerenza con i principi richiamati dal comma 1 dell'art. 36 del Codice, compiutamente disciplinano tutta la sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi) alla stipulazione del contratto"; il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) n. 753 del 10 dicembre 2020 secondo cui "L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice" (conforme: parere MIT 20/10/2020, n. 764);

- z)** l'art. 31.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito il "**Regolamento**") approvato nel Consiglio di Amministrazione di **CAL** in data 9 maggio 2017 ed entrato in vigore in data 20 maggio 2017 che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base al quale *"In caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria e nazionale e a decreti/Linee Guida ANAC in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta nuova normativa verranno automaticamente sostituite da quest'ultima. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, ogni variazione alla normativa/disciplina di riferimento in materia, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l'automatico adattamento dello stesso"*;
- aa)** l'art. 24 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti utilizzino le tabelle dei corrispettivi, approvate con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale *"criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara di affidamento"* delle attività afferenti alla progettazione;
- bb)** il D.M. 17 giugno 2016 n. 101941 contenente le tabelle dei corrispettivi per i servizi di architettura e di ingegneria ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE

- cc)** il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'Area Tecnica, ha stimato che il Contratto relativo all'affidamento in oggetto avrà durata di un anno decorrente dalla data di invio, da parte di **CAL**, della richiesta di avvio dell'esecuzione della prestazione, ferme restando le tempistiche di espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2.15 dello Schema di Contratto (Allegato 1, lett. c);

DATO ATTO ALTRESÍ CHE

- dd)** il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini del calcolo dell'importo stimato

dell'affidamento in oggetto, ha applicato il decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 n. 101941 recante “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice*” (di seguito, “**DM 17 giugno 2016**”), a partire dal valore dei Lavori stimato dell’**Opera**, pari ad Euro 228.000.000 circa, e considerando, ai fini del calcolo delle spese generali da riconoscersi ai sensi dell’art 5 del DM 17 giugno 2016, una percentuale pari al 2,5%, in considerazione dell’assenza di necessità di effettuazione di sopralluoghi e del ridotto numero di riunioni esterne previste;

- ee)** al riguardo, il Responsabile Unico del Procedimento ha osservato che: *i)* l’importo ottenuto con le modalità di calcolo di cui alla precedente lett. dd), pari ad Euro 460.255, risulta di entità molto elevata, poiché il DM 17 giugno 2016 prevede che la quantificazione dell’importo sia determinata secondo una diretta proporzionalità rispetto all’importo dei lavori a base di calcolo, che nella fattispecie risulta molto elevato; *ii)* che, tuttavia, tale criterio non rispecchia l’effettiva entità del servizio richiesto, poiché l’incremento di impegno e quindi di prestazione lavorativa da rendere per le verifiche in questione non cresce linearmente rispetto all’importo delle opere cui la verifica si riferisce; viceversa, le verifiche stesse sono caratterizzate da una componente fissa, non influenzata dall’entità dei lavori, afferente a verifiche progettuali standard, nonché da altre componenti dipendenti dall’importo del progetto da verificare, ma la cui entità cresce meno rispetto all’incremento dell’importo delle opere; *iii)* che, pertanto, in particolare nel caso di verifiche da attuarsi su progetti di importo significativo, l’applicazione dei criteri del citato DM 17 giugno 2016 comporta la determinazione di importi da porre a base di gara estremamente elevati e non coerenti rispetto all’effettivo impegno richiesto all’affidatario; *iv)* che, a conferma di quanto sopra esposto, in numerose procedure di affidamento di incarichi di verifica progettuale, espletate da altre stazioni appaltanti negli ultimi anni, l’aggiudicatario di ciascuna procedura ha offerto un ribasso molto elevato, come risulta dal documento allegato *sub* 1 lett. d; nel dettaglio, considerando le procedure elencate nel documento allegato *sub* 1 lett. d il cui importo dei lavori è maggiore di 20 milioni di Euro, si evince un ribasso medio pari al -73% rispetto all’importo posto a base di gara, determinato applicando i criteri del DM 17 giugno 2016; inoltre, in 5 casi su 7 delle procedure sopra considerate, il ribasso offerto da ciascun aggiudicatario è risultato superiore al 70%;
- ff)** sulla base di quanto evidenziato alla precedente lett. ee), il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto pertanto di porre a base di gara un importo ribassato rispetto a quello determinato in base all’applicazione del DM 17 giugno 2016, secondo una percentuale di ribasso pari al -70%, che garantisce comunque un margine rispetto alla percentuale di ribasso medio consuntivato che risulta dalle procedure di gara riportate nell’allegato 1 lett. d., pari al -73%;
- gg)** in applicazione delle modalità di calcolo di cui alla precedente lett. ff), il Responsabile Unico

del Procedimento ha pertanto stimato, per l'affidamento in oggetto, un importo complessivo pari ad **Euro 138.000,00 (centotrentottomila/00; importo soggetto a ribasso)**, oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge;

hh) trattandosi di un servizio di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza;

ACCERTATO CHE

ii) il servizio in esame, il cui CPV più confacente è 71300000-1 "Servizi di ingegneria", non è offerto in Convenzione Consip né in Convenzione NECA gestita da ARIA S.p.A.;

jj) in considerazione dell'importo dell'Opera, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato alla precedente lett. q), l'Affidatario del servizio in oggetto deve essere un organismo di controllo di tipo A o di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;

kk) in considerazione della natura specialistica dell'oggetto dell'incarico, consistente nella progettazione di una infrastruttura stradale che richiede necessariamente il possesso di una laurea in ingegneria civile, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato altresì che l'operatore economico debba indicare, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica, nella persona di un laureato in ingegneria civile, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto nell'Albo degli Ingegneri alla sezione A (ossia in possesso di laurea quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica 3+2), settore A, che in caso di aggiudicazione sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dal soggetto verificatore, nonché il rapporto conclusivo (il "Coordinatore del gruppo di lavoro");

ll) il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto, ha individuato quali operatori economici cui richiedere un preventivo due organismi di controllo di "tipo A", in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. jj) e kk);

mm) il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui richiedere un preventivo, ha provveduto, in base a quanto previsto nelle precedenti lett. x), y) e z), all'acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari ed ha individuato:

1) INARCHECK S.p.A. (PI 03465090961), con sede principale in via Gaetano Negri, n. 8, 20123 Milano;

2) PROTOS CHECK S.r.l. (PI 12425561003), con sede in Via Livenza, n. 3, 00198 Roma;

per le motivazioni di seguito indicate:

1) quanto a INARCHECK S.p.A. (Allegato 2):

- i. si tratta di una società accreditata fin dal 2002 da ACCREDIA come Organismo di Ispezione di Tipo A nel settore costruzioni (quale è l'oggetto dell'affidamento) e

impianti, che svolge attività di supporto a Stazioni Appaltanti o a Privati nelle fasi di Verifica del Progetto, relativamente al settore infrastrutturale, oltre che edilizia, e sanità;

- ii. la società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di oltre 50 professionisti esterni (tutti qualificati);
- iii. il Direttore Tecnico ing. Marco Setti è laureato in ingegneria e iscritto all'Albo professionale da oltre 10 anni, ed è esperto in progettazione, coordinamento sicurezza e project management;
- iv. la società Inarcheck S.p.A. ha svolto attività di Verifica Progettuale attuati per diverse opere infrastrutturali autostradali (quali quelle oggetto dell'affidamento), ferroviarie e idrauliche di elevata complessità e importo di svariati milioni di Euro;

2) quanto a PROTOS CHECK S.r.l. (Allegato 3):

- i. si tratta di una società accreditata dal 2005 da ACCREDIA come Organismo di Ispezione di Tipo A nel settore costruzioni (quale è l'oggetto dell'affidamento), che svolge attività di supporto nelle fasi di Verifica del Progetto, relativamente al settore infrastrutturale, oltre che al settore ospedaliero;
- ii. la società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di oltre 50 ingegneri;
- iii. la consolidata esperienza di PROTOS CHECK con clienti di diversi settori pubblici e privati, in Italia e all'estero, tra cui importanti società autostradali (Autostrade per l'Italia, A4 holding ...) garantisce la necessaria competenza per la verifica in oggetto;
- iv. il Responsabile Tecnico Ispezioni è l'ing. Fabio Vallati, laureato in ingegneria civile, esperto in progettazione, direzione lavori e project management;

RITENUTO CHE

nn) il Responsabile Unico del Procedimento, considerati i tempi di espletamento delle prestazioni e la tipologia di prestazione richiesta, ritiene di richiedere all'Affidatario, ai fini dell'esecuzione della prestazione, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale, secondo quanto previsto dallo Schema di Contratto *sub* Allegato 1, lett. c;

oo) il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della tipologia delle prestazioni relative al servizio in oggetto nonché del breve arco di tempo entro cui l'Affidatario dovrà trasmettere il rapporto conclusivo delle attività di verifica, ha ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, e di non subordinare la mancata richiesta ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione,

considerata la modalità di calcolo dell'importo stimato, ottenuto già applicando una percentuale di ribasso rispetto agli importi di cui al DM 17 giugno 2016;

pp) il Responsabile Unico del Procedimento, considerata la tipologia di affidamento, ritiene più opportuno richiedere la dichiarazione sostitutiva (e non il DGUE) al fine di semplificare la relativa compilazione;

DATO ATTO CHE

qq) la procedura di affidamento del servizio in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021;

rr) la suddetta tipologia di affidamento diretto mediante richiesta di preventivi (ritenuta dall'ANAC *best practice* in caso di affidamento diretto anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, come confermato nel documento di cui alla precedente lett. y), tramite la piattaforma Sintel, è considerata dal Responsabile Unico del Procedimento più efficace ed efficiente rispetto ad una procedura ordinaria che non risulta conveniente in termini di economicità e tempestività;

ss) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato, quale criterio per individuare l'Affidatario, il principio di economicità, salva qualsiasi valutazione in merito alla congruità del preventivo offerto, riservandosi di individuare l'Affidatario nel soggetto che presenta il minore importo rispetto all'importo stimato, fermo restando che, in ogni caso, l'affidamento dell'incarico in oggetto è subordinato *(i)* alla consegna del progetto da parte del **Promotore** e *(ii)* al conferimento a **CAL** delle funzioni di concedente per la commessa **IPB**;

tt) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene pertanto di richiedere dei preventivi in riduzione rispetto all'importo stimato di cui alla precedente lett. gg), per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTI

uu) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** dell'11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il dott. Gianantonio Arnoldi;

vv) l'atto del 21 giugno 2021 (Prot. AD-210621-00002), con cui l'ing. Carlo Ascheri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;

ww) la Richiesta di Attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di individuare le società **INARCHECK S.p.A.** e **PROTOS CHECK S.r.l.** di cui alla precedente lett. mm), quali soggetti qualificati cui inviare, tramite la piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.A., una Richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, finalizzata all'affidamento diretto del servizio in oggetto;
2. di stabilire, per l'affidamento in oggetto, l'importo stimato complessivo di **Euro 138.000,00 (centotrentottomila/00)**, oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge; i costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00;
3. di stabilire che l'importo di cui al precedente punto 2 comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la puntuale esecuzione del servizio in oggetto, ivi incluse le spese connesse all'espletamento delle prestazioni, le spese e gli oneri accessori di cui al D.M. 17 giugno 2016 e le spese di viaggio, ove l'operatore economico non abbia sede legale o sedi secondarie nella Provincia di Milano;
4. di richiedere agli operatori economici di cui al punto 1 un preventivo in riduzione rispetto all'importo di cui al precedente punto 2, posto a base della Richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio in oggetto;
5. di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà di individuare l'Affidatario nel soggetto che presenta il miglior preventivo ovvero che offre il minore importo rispetto al corrispettivo stimato di cui al precedente punto 2, fermo restando che, in ogni caso, l'affidamento dell'incarico in oggetto è subordinato *(i)* alla consegna del progetto da parte del **Promotore** e *(ii)* al conferimento a **CAL** delle funzioni di concedente per la commessa **IPB**;
6. di approvare lo Schema di Contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario;
7. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina;
8. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Allegati:

- 1) Richiesta di preventivo e allegati:
 - a) Dichiarazione sostitutiva;
 - b) Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) Schema di Contratto;
 - d) Calcolo dell'importo stimato;
 - e) Elenco elaborati del PFTE della IPB;

- 2) INARCHECK S.p.A.: Certificato di Accreditamento emesso da ACCREDIA e informazioni tecniche desunte dal sito web;
- 3) PROTOS CHECK S.r.l.: Certificato di Accreditamento emesso da ACCREDIA e informazioni tecniche desunte dal sito web.

Milano, 30 giugno 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Carlo Ascheri)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 22 luglio 2021